

Construction Industry Scheme (CIS) PANORAMICA CIS, PAYE ED IMPLICAZIONI VAT



20
21 OTTOBRE

Construction Industry Scheme (CIS)

PANORAMICA CIS, PAYE ED IMPLICAZIONI VAT

LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR, LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

📠 +44 20 7292 3911

✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

A cura del Dott. Michele Ammirati e del Dott. Domenico Santomasi

con la collaborazione dell'Avv. Luca Cordelli

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

© NOME, | www.123rf.com

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Una breve overview sull'applicazione della normativa CIS	4
1.2 Doveri e obblighi dell'appaltatore	5
1.3 Conseguimento del Verification Number	5
1.4 Noleggio delle attrezzature	6
1.5 Evidenze da fornire ai subappaltatori	6
1.6 Gross status	7
1.7 Registrazione al CIS per società estere	7
1.8 I benefici del CIS	9
2. CIS E PAYE	11
2.1 Rapporto di lavoro oltre i 6 mesi	11
2.2 Come avviene il pagamento	12
2.3 Le spese deducibili	12
2.4 Differenze fra CIS e PAYE	14
3. VAT & EORI	15
3.1 VAT e CIS	15
3.2 L'IVA è dichiarata dal cliente in caso d'inversione contabile (Reverse Charge)	16
3.3 Fatturazione nel caso di operazioni interne al Regno Unito: come funziona	17

1. INTRODUZIONE

1.1 UNA BREVE OVERVIEW SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CIS

La normativa CIS (Construction Industry Scheme) è una regolamentazione del fisco britannico che si applica a tutte le società o individui che svolgono attività di costruzione nel Regno Unito.

Il settore dell'edilizia costituisce il settore di maggior importanza nell'economia del Regno Unito, in esso è impiegato il 7% dell'intera forza lavoro e contribuisce per il 6% all'economia nazionale.

Il CIS è entrato in vigore nel 1971, in considerazione dell'ingente giro di affari del settore ed al fine di contrastare l'evasione fiscale e lo sfruttamento dei lavoratori.

Il CIS ha una modalità di funzionamento molto simile a quella del PAYE (Pay-as-you-earn - il sistema contributivo del Regno Unito) e obbliga gli appaltatori a verificare se sono tenuti ad effettuare una ritenuta alla fonte sui pagamenti effettuati ai subappaltatori, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori autonomi e/o società.

Rispetto al sistema del PAYE, il CIS ha delle caratteristiche ben precise:

- gli appaltatori sono responsabili della gestione e del controllo dei subappaltatori verso HMRC. Quest'ultimo a sua volta verificherà se il subappaltatore è registrato nella propria banca dati, comunicherà al cliente se è tenuto ad effettuare una ritenuta alla fonte sul pagamento;
- esistono tre tipi di ritenuta alla fonte:
 - 30% (Higher Rate), se il subappaltatore non è iscritto allo schema;
 - 20% (Standard) se i subappaltatori sono registrati;
 - 0% (Gross Payment Status) previsto quando un subappaltatore ha richiesto ed ottenuto l'esenzione;
- i clienti devono notificare all'HMRC i pagamenti effettuati ai subappaltatori e fornire una dichiarazione a questi ultimi;
- gli appaltatori devono versare la ritenuta d'acconto effettuata sul pagamento come di seguito descritto.

Contrariamente agli appaltatori, i quali hanno l'obbligo di iscrizione al CIS, i subappaltatori non sono tenuti alla richiesta, ma le ritenute applicate sui loro pagamenti saranno maggiori se decidono di non registrarsi (al 30%).

Gli appaltatori non coinvolti in opere edilizie dovrebbero registrarsi allo schema solo se hanno effettuato pagamenti di costruzione superiori a £3 milioni nei 12 mesi successivi al primo pagamento.

Di solito l'iter burocratico che un operatore italiano deve seguire per ottenere la registrazione al CIS ha una durata media di circa 6 settimane, tra la presentazione della domanda e l'ottenimento della risposta da parte dell'HMRC.

1.2 DOVERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Gli appaltatori adempiono mensilmente a determinati doveri. In prima istanza sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione online a HMRC indicando l'importo che hanno versato ai subappaltatori e l'importo trattenuto alla fonte. In seconda istanza, sono tenuti a fornire ad ogni subappaltatore una dichiarazione scritta che attesti l'importo lordo del pagamento, il valore di materiali, manodopera e l'importo che è stato trattenuto. Perciò vengono effettuati un pagamento al subappaltatore, che di conseguenza andrà a saldare in parte la fattura emessa, ed uno ulteriore a HMRC. Il periodo di competenza del CIS va dal 6 del mese al 5 di quello successivo, e si è tenuti all'invio di una dichiarazione a HMRC entro il 19 del mese successivo.

L'appaltatore è responsabile della determinazione e dell'applicazione dell'aliquota corretta e dell'esattezza dell'importo della detrazione, verificando:

- lo status della registrazione del subappaltatore;
- le attività che rientrano nel campo di applicazione del CIS.

Gli appaltatori sono direttamente responsabili delle passività fiscali non saldate e qualora non dovessero osservare la normativa, rischiano delle sanzioni che vanno dalle £100 per il primo giorno di ritardo nelle dichiarazioni sino al 5% del corrispettivo se si è 12 o 6 mesi in ritardo.

Se un appaltatore non deve effettuare alcun pagamento ai subappaltatori per un periodo che supera i 6 mesi di tempo, può richiedere a HMRC la sospensione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni mensili.

1.3 CONSEGUIMENTO DEL VERIFICATION NUMBER

Prima di effettuare alcun pagamento al subappaltatore, l'appaltatore è tenuto all'osservanza di un processo di verifica in maniera tale da assicurarsi che venga applicato il tasso di detrazione corretto.

Gli appaltatori sono tenuti all'inserimento dei codici CIS di riferimento forniti dai subappaltatori e devono inserirli nella propria dichiarazione mensile accanto ai valori indicati per ciascun subappaltatore.

Il processo si articola in 3 passaggi principali:

- l'appaltatore è tenuto a fornire i dettagli del subappaltatore ad HMRC;
- HMRC effettuerà poi una verifica della registrazione del subappaltatore;
- HMRC confermerà il tasso di detrazione che l'appaltatore dovrà applicare.

Il subappaltatore a sua volta necessiterà del Verification number per ricevere la compensazione o il rimborso del credito ad HMRC.

Ai fini della verifica, saranno necessarie le seguenti informazioni:

Per gli appaltatori:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale britannico (*Unique Taxpayer Reference number*);
- Riferimento dell'ufficio governativo assegnato al contribuente (*Accounts Office Reference*);

- Riferimento della propria registrazione CIS (*Employer reference*).

Inoltre, informazioni sul subappaltatore, quali:

- Ragione sociale;
- Codice fiscale britannico (*UTR number*);
- Numero di registrazione REA della società (*Company Registration Number*) o numero previdenzialistico (*National Insurance Number*) nel caso di persone fisiche.

Il Verification Number sarà valido per sempre.

Bisogna evidenziare che la detrazione CIS si applica solo ed esclusivamente sull'importo della manodopera e non sul materiale impiegato. Nella costruzione di una casa, ad esempio, si calcola soltanto la detrazione sulla manodopera e non sul materiale utilizzato per la costruzione dell'edificio.

Va inoltre sottolineato che se un subappaltatore dovesse essere incaricato di lavorare su un cliente finale che non è tenuto a registrarsi come committente, non vi sarebbe alcun obbligo di detrazione d'imposte e di registrazione al CIS nel Regno Unito nemmeno per il subappaltatore.

1.4 NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE

Nella categoria degli impianti (Plant) sono inclusi gru, compressori, ponteggi, pompe per calcestruzzo, betoniere, e attrezzature per movimento terra.

Nel caso in cui il subappaltatore noleggi un impianto per l'esecuzione di opere edili, il costo del noleggio dell'impianto e dei materiali di consumo come il combustibile necessario al suo funzionamento possono essere assimilati a materiali e quindi esclusi ai fini del calcolo dell'eventuale detrazione. Tale trattamento si estende ai soli impianti e attrezzature effettivamente appaltati dal subappaltatore per la prestazione dei servizi edili.

1.5 EVIDENZE DA FORNIRE AI SUBAPPALTATORI

L'appaltatore è tenuto a fornire una dichiarazione scritta a ciascun subappaltatore da cui è stata effettuata una detrazione entro 14 giorni dal termine del mese fiscale. L'anno fiscale del Regno Unito inizia il 6 Aprile e termina il 5 Aprile dell'anno successivo e di conseguenza il pagamento mensile inizia il sesto giorno del mese e termina il quinto giorno del mese successivo. Pertanto, la dichiarazione deve essere presentata entro il 19 del mese successivo al periodo di riferimento (ad esempio per il periodo 6 gennaio - 5 febbraio il termine ultimo sarà il 19 febbraio).

Le informazioni che i contraenti sono tenuti ad includere nelle dichiarazioni sono le seguenti:

- nome dell'appaltatore e riferimento fiscale del datore di lavoro;
- data di fine del mese fiscale in cui è stato effettuato il pagamento;
- nome e UTR del subappaltatore;
- numero di verifica personale se non è stato possibile verificare il subappaltatore ed è stata effettuata una detrazione al tasso più alto;
- importo lordo dei pagamenti effettuati al subappaltatore;

- costo dei materiali che hanno ridotto l'importo a fronte del quale è stata applicata la detrazione;
- importo della detrazione.

È buona norma che l'appaltatore fornisca una prova di pagamento al subappaltatore anche se il pagamento è stato disposto al lordo. Tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso.

1.6 GROSS STATUS

Quando si effettua la registrazione per il CIS, è possibile che un subappaltatore richieda lo status di pagamento al lordo (*gross status*). Ciò significa che gli appaltatori pagheranno per intero, senza l'applicazione di detrazioni.

Qualora si fosse già registrati al CIS, è possibile effettuare la richiesta per ottenere la validazione del *gross status* inviando documentazione a mezzo posta con allegate evidenze che comprovino la solidità finanziaria del richiedente ed il pagamento delle tasse dovute (anche se basati all'estero).

1.7 REGISTRAZIONE AL CIS PER SOCIETÀ ESTERE

Per qualsiasi società estera che desideri operare attraverso il CIS, è importante registrarsi prima di procedere con qualsiasi tipo di lavoro. Come specificato precedentemente, il processo di registrazione può richiedere fino a 6 settimane.

Per effettuare la registrazione come appaltatore è importante completare la sezione 1 del modulo di registrazione CIS mentre per la registrazione come subappaltatore è necessario compilare la sezione 2 del modulo di registrazione CIS e completare il modulo CIS305 ([Register your company - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/register-your-company)).

Per entrambe le richieste di registrazione il richiedente dovrà:

- fornire l'originale del certificato carichi pendenti rilasciato dalle autorità fiscali del paese di origine;
- compilare il 64-8 compilato qualora si stia nominando un agente che opererà in nome della società.

Per l'ottenimento del rimborso dell'imposta CIS già trattenuta invece, si è tenuti a inviare le dichiarazioni per la detrazione del pagamento a HMRC, le quali devono includere:

- il nome della società estera, indirizzo e l'identificativo fiscale unico (UTR) con copie degli ultimi bilanci societari;
- il nome completo e l'indirizzo del committente;
- il riferimento fiscale di quest'ultimi (se in possesso);
- le date dei pagamenti o dei mesi fiscali in cui l'appaltatore ha effettuato il pagamento;
- l'importo lordo del pagamento ricevuto e le copie del relativo contratto d'appalto;
- il costo di eventuali materiali (con eventuali fatture/ricevute che ne dimostrino la validità) che hanno ridotto l'imponibile su cui è stata applicata la detrazione e l'importo della detrazione;
- fornire ulteriori informazioni sullo stato dei lavori (inizio/tempistiche degli stessi, descrizione dei servizi e dei costi sostenuti oltre agli importi fatturati).

Tabella 1: Schema riassuntivo per le aziende italiane che svolgono attività di costruzione in UK

Esempi Per Aziende Italiane che svolgono attività di costruzione in UK	Obbligo di registrazione alla CIS	Non c'è obbligo di registrazione
Modifiche e migliorie - Rimozione dell'amianto - Modifiche alla struttura di un edificio per inserire attrezzature, macchinari, ascensori etc. - Installazione di tramezzi o arredi per negozi per permettere di variare l'utilizzo dell'edificio	X	
Opere che fanno parte del terreno - Opere minori, come uno steccato di legno con pali di cemento - Grandi opere come strade, ferrovie, ponti, porti e linee elettriche - Impianti industriali come un impianto petrolchimico, un silo, un serbatoio o un impianto di trattamento delle acque	X	
Installazione di sistemi completi, come il riscaldamento o l'illuminazione	X	
Riparazioni di un sistema, come nuovi rubinetti su un lavandino o un'estensione di un sistema come l'aggiunta di un radiatore supplementare.		X
Pulizia interna durante un contratto di costruzione	X	
Pulizia esterna o pulizia ordinaria di locali commerciali o industriali esistenti che non sono sottoposti a nessun tipo di operazione di costruzione		X
Pittura e decorazione	X	
Lavori integrali che devono essere eseguiti per completare un'operazione di costruzione, come il montaggio di un'impalcatura	X	
Lavori preparatori che devono essere eseguiti prima che un'operazione di costruzione possa essere iniziata, come la pulizia di un sito o il drenaggio di un terreno in una pianura alluvionale prima di costruire case.	X	
Operazioni di rifinitura, come attività indipendente dalla costruzione, come la piantagione di alberi e la paesaggistica		X
Montaggio di tappeti o moquette		X
Lavoro professionale svolto da architetti e geometri		X
Installazione di sistemi di sicurezza		X
Cartellonistica e lavori relativi a insegne e pannelli pubblicitari		X
Posti a sedere in teatri, stadi e altri luoghi		X
Installazione persiane, tende veneziane, altre tende interne simili e accessori per tende		X
Installazione di cucine	Si, qualora faccia parte della costruzione di un immobile e rientrante nella finitura dell'immobile stesso predisposta dal costruttore.	No, qualora sia una installazione richiesta da un privato consumatore.

1.8 I BENEFICI DEL CIS

Lavorare come appaltatore offre un ampio grado di libertà quando occorre stabilire le ore lavorative e le modalità con cui svolgere il lavoro; occorre però rispettare i pagamenti delle fatture.

Il Regno Unito tutela inoltre il lavoratore autonomo, il quale, qualora non venisse pagato, potrebbe presentare un reclamo.

Quando gli appaltatori effettuano detrazioni sulla retribuzione, queste vanno considerate tra le tasse e la contribuzione della previdenza per il subappaltatore. Il subappaltatore a sua volta potrà applicare le deduzioni nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Tabella 2: CIS Processo Completo




Tabella 3: Modalità di Registrazione al CIS

Modalità di Registrazione al CIS		
Se siete appaltatori e subappaltatori sotto la legge inglese dovete registrarvi con CIS come entrambi		
	Appaltatore	Subappaltatore
Aziende personali e società semplici	<p>Al fine di registrarsi come appaltatore, è necessario seguire il processo di registrazione come nuovo datore di lavoro.</p> <p>Una volta eseguita la registrazione, l'azienda riceverà una lettera da HMRC con le informazioni necessarie per iniziare a lavorare come appaltatore ai sensi del Construction Industry Scheme (CIS)</p>	<p>I subappaltatori che operano come aziende personali o come società semplici dovranno fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome legale dell'azienda; - il National Insurance Number dell'azienda; - il unique taxpayer reference number (UTR) della vostra azienda; - il numero di partita IVA.
Società a responsabilità limitata	<p>La società deve registrarsi prima di iniziare i lavori; i tempi di registrazione possono richiedere fino a sei settimane.</p> <p>Per registrarsi come appaltatore, la società dovrà completare la prima parte della CIS registration form (rinvenibile sul sito del Governo britannico); Verrà richiesta anche una copia originale del certificato rilasciato dalle autorità fiscali Italiane che attesti la regolarità della situazione fiscale dell'azienda.</p> <p>Se avete un agente che lavora per voi, verrà richiesta anche la compilazione del form 64-8.</p>	<p>La società deve registrarsi prima dell'inizio dei lavori, i tempi di registrazione possono richiedere fino a sei settimane.</p> <p>Per registrarsi come subappaltatore, la società dovrà compilare la seconda parte della CIS registration form rinvenibile sul sito del Governo britannico, insieme alla domanda CIS305. Verrà richiesta anche una copia originale del certificato rilasciato dalle autorità fiscali Italiane che attesti la regolarità della situazione fiscale dell'azienda.</p> <p>Se avete un agente che lavora per voi, verrà richiesta anche la compilazione del form 64-8.</p>

Tutte le informazioni dovranno essere inviate a:

CIS Registrations
 Business, Tax and Customs (BT&C).
 HM Revenue and Customs
 BX9 1 AU

Telefono: 0300 322 9433
 Fuori da UK: + 44 300 322 9433

2. CIS E PAYE

Nei paragrafi precedenti abbiamo delineato le principali caratteristiche del CIS a livello normativo e procedurale. In questa sezione del report analizzeremo le connessioni che intercorrono tra il CIS e il PAYE.

Tutti coloro che lavoreranno in cantiere non saranno annoverabili nello schema del CIS, ma potrebbero essere presenti dipendenti sotto lo schema del PAYE (Paye As You Earn) e/o lavoratori autonomi.

Possono registrarsi al CIS: società a responsabilità limitata, società di persone o lavoratori autonomi.

Gli appaltatori hanno l'obbligo di determinare se i lavoratori si configurano come dipendenti o lavoratori autonomi.

In situazioni in cui un dipendente lavora esclusivamente per un contraente e non ha rischi d'impresa, è probabile che sia qualificabile come dipendente piuttosto che come lavoratore autonomo, anche se il contratto di lavoro è solo per un tempo molto breve, a meno che siano in possesso di un riferimento fiscale britannico (UTR).

In presenza di lavoro dipendente, l'imposta sul reddito e i contributi previdenziali dovranno essere trattenuti alla fonte dall'appaltatore nell'ambito del sistema del PAYE (sistema contributivo inglese).

In questo ambito bisognerebbe tenere in considerazione la normativa Off-payroll working rules o meglio conosciuta come IR35 (per approfondimenti consultare la guida di HMRC al link [Understanding off-payroll working \(IR35\) - GOV. UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/guidance/understanding-off-payroll-working-rules), nata con l'intento di combattere l'evasione fiscale.

Le regole dell'IR35 si applicano solo agli individui che lavorano come dipendenti in base ai test di stato occupazionale per le tasse, escludendo di fatto i lavoratori autonomi.

Gli individui che operano attraverso una propria struttura aziendale e non svolgono lavoro dipendente (ad esempio sono in possesso di locali commerciali, impiegano altri lavoratori ecc..) continuano ad essere al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IR35.

Sotto queste circostanze saranno tenuti a dichiarare i redditi societari e quelli da lavoro autonomo.

La normativa prevede diverse casistiche e l'applicazione della stessa dipende dal presentarsi di situazioni specifiche, talvolta complesse: ad esempio, un individuo che presta servizio per un appaltatore non è sempre classificato come dipendente, ai sensi dell'IR35.

2.1 RAPPORTO DI LAVORO OLTRE I 6 MESI

La posizione lavorativa a fini fiscali, sia in presenza di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, non è una questione di scelta, dal momento che dipende dalle condizioni del contratto e dalle pratiche lavorative effettive.

Qualora una qualsiasi azienda edile decidesse di avvalersi continuativamente dei servizi di determinati subappaltatori nel Regno Unito, potrebbe ravvisarsi il rischio che quest'ultimi debbano essere assunti come dipendenti, e quindi il loro compenso sarebbe soggetto a tasse e contributi tramite il PAYE.

Nel caso in cui tali subappaltatori dovessero proseguire il rapporto di lavoro oltre i 6 mesi e/o comunque percepissero

dal committente una remunerazione regolare, il rapporto contrattuale cambierebbe, poiché assumerebbe la forma di un contratto di lavoro.

In questo caso subentrano alcune condizioni della normativa IR35, secondo cui gli appaltatori hanno l'obbligo di stabilire lo status fiscale dei subappaltatori prima ancora di cominciare i lavori ([How to calculate the deemed employment payment - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)) oppure consultando il calcolatore di HMRC al seguente [link HMRC tools and calculators - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#).

Il fatto che il subappaltatore abbia già lavorato come lavoratore autonomo non è rilevante ai fini della determinazione della sua condizione lavorativa: sono importanti le condizioni dell'incarico, così come la durata del contratto.

2.2 COME AVVIENE IL PAGAMENTO

Come già menzionato in precedenza, l'appaltatore è tenuto a pagare entro i 14 giorni dalla chiusura del mese fiscale.

La dichiarazione deve includere il nome e il riferimento dell'appaltatore, i dettagli dei pagamenti effettuati, il costo dei materiali sostenuti e le detrazioni effettuate dai pagamenti.

È fondamentale conservare le dichiarazioni (così come i dettagli delle spese di business) poiché serviranno per la dichiarazione dei redditi annuale. Qualora non venga tenuta traccia in maniera adeguata di tutta la documentazione oggetto della dichiarazione fiscale, si potrebbe incorrere in sanzioni.

È importante tenere traccia di tutte le informazioni e gli ammontari che verranno dichiarati nel Tax Return. Nel caso in cui il contraente non abbia fornito i documenti, è necessario che venga contattato e che dimostri a HMRC che siano stati esperiti numerosi tentativi per ottenere la documentazione. In questo caso, verranno prese in considerazione le transazioni in questione presenti nell'estratto conto bancario.

Esempio 1

Consideriamo un lavoratore registrato CIS che ha ricevuto £260 sul suo conto bancario. Poiché £260 è l'importo al netto delle tasse del 20%, il pagamento "lordo" è di £325, che si ottiene moltiplicando l'importo lordo (£260) per 100/80. La differenza – £65 – sarà l'importo del CIS trattenuto.

2.3 LE SPESE DEDUCIBILI

Nel calcolare l'importo effettivo a deduzione al saldo delle tasse e del National Insurance Contribution (previdenza sociale) nell'eventuale dichiarazione dei redditi, possono essere prese in considerazione tutte le spese "totalmente ed esclusivamente" pagate ai fini del business come le spese del furgone, i vari strumenti, materiali e costi amministrativi, compresi i telefoni cellulari.

HMRC richiede che vengano fornite prove che la spesa sia stata effettivamente sostenuta (ad esempio fatture e/o ricevute), e che la stessa sia interamente ed esclusivamente inerente all'attività.

Pertanto, andrebbero incluse solo le spese inerenti al business; qualora HMRC decidesse di contestare le spese

incluse nella dichiarazione dei redditi e non fossero accurate, si potrebbe incorrere in sanzioni pecuniarie.

Per evitare di incorrere in sanzioni e multe, si elencano di seguito alcune spese comuni consentite e quelle da evitare:

- abbigliamento ordinario: non sono ammesse spese per i normali indumenti indossati nel corso di un'attività commerciale, è quindi normalmente consentita una detrazione per gli indumenti protettivi;
- cibo per il sostentamento: il costo del cibo e delle bevande di solito non è una spesa sostenuta per motivi di lavoro, poiché tutti devono mangiare per vivere. Tuttavia, qualora vengano effettuati occasionali viaggi di lavoro al di fuori del normale schema, possono essere detratte modeste spese sostenute in tali circostanze, ad esempio per un panino fuori casa;
- l'alloggio: il costo dell'alloggio ordinario non è ammissibile, mentre la sistemazione in albergo e le ragionevoli spese di pernottamento possono essere deducibili nel caso in cui un viaggio d'affari richieda una o più notti fuori casa;
- utilizzo della casa come ufficio: il calcolo delle spese andrà ponderato in base alle stanze utilizzate a fini lavorativi e il numero di ore lavorate;
- tragitto casa-lavoro: qualora si lavori in diversi siti durante l'anno, gli stessi siti verranno considerati come il normale posto di lavoro e il costo del viaggio tra casa e tali luoghi non verrà considerata come spesa ammissibile, poiché è solo pendolarismo ordinario;
- se l'abitazione principale è la sede aziendale (in alcuni casi potrebbe essere situata nel medesimo luogo, ecc.) e si lavora in siti diversi durante l'anno, qualsiasi viaggio da casa ai siti dovrebbe essere considerato come spesa consentita. Ad esempio, se si viaggia regolarmente a spese del dipendente verso un luogo di lavoro (ad esempio per ricevere istruzioni) e poi si viene condotti (a spese del contraente) in un altro luogo/i, essi non verranno considerati come costi di viaggio ammissibili.

Esempio 2: Spese di viaggio deducibili e non deducibili in UK

Jamie vive in UK e lavora per un'impresa di rimozione di amianto. Attualmente sta lavorando principalmente alla ristrutturazione di un museo, e sarà impiegato in maniera continuativa. Poiché è considerato un pendolare, le sue spese di viaggio non saranno ammissibili. Se Jamie dovesse effettuare lavori che esulano dalla sua routine di lavoro pendolare, le sue spese di viaggio potrebbero essere considerate come spese ammissibili (perché considerata attività extra, al di là del suo luogo di lavoro). Infatti, nel caso in cui Jamie dovesse lavorare in luoghi diversi ogni giorno, e tutte le spese di viaggio di Jamie sarebbero deducibili (anche se alcuni lavori richiedono diversi giorni o settimane per essere completati, ad esempio nel caso in cui la rimozione dell'amianto dovesse impiegare più del previsto).

Come dagli esempi analizzati in precedenza, in molti casi è semplice delineare ciò che è stato utilizzato esclusivamente a fini di business, come attrezzature e materiali. Tuttavia, sussistono casistiche in cui è più difficile determinare l'esclusività della spesa e la relazione con il business (come, ad esempio, spese relative a telefono cellulare, chilometraggio, furgone/auto ecc, che possono essere suddivise in spese private e spese business). Qualora non si dovessero avere spese lato business, HMRC fornisce uno sgravio fiscale di £1,000 (chiamata trading allowance) per le spese di business, che sostituiscono le spese realmente sostenute.

2.4 DIFFERENZE FRA CIS E PAYE

Dal punto di vista del subappaltatore, la differenza principale tra CIS e PAYE è che con il CIS viene detenuta un'aliquota fissa del 30%/20% ad HMRC (o 0% se si opta per il Gross Payment), mentre con il PAYE l'importo di tasse viene determinato dall'aliquota fiscale del dipendente tramite un codice identificativo (Tax code). Da subappaltatore e quindi ditta individuale si può richiedere il rimborso di alcune spese alla fine dell'anno, meno flessibile è invece la situazione con PAYE (a meno che non ci sia un pagamento eccessivo di tasse nell'esercizio fiscale).

3. VAT & EORI

3.1 VAT E CIS

In virtù delle nuove normative CIS nel Regno Unito, a partire dal 1° marzo 2021 è in vigore l'obbligo di applicazione del Reverse Charge (inversione contabile) per coloro che operano nel settore delle costruzioni se:

- il cliente è registrato per la VAT in UK;
- il pagamento per la fornitura è riportato all'interno del CIS;
- i servizi forniti sono standard rate (20% di VAT) o a tariffa ridotta (5% d'imposta);
- qualora non sia stato confermato per iscritto di essere un utente finale o un fornitore intermedio. Pertanto, il cliente finale non è l'ultimo fruitore del servizio.

L'inversione contabile della VAT per il construction è di fatto un'estensione del CIS e si applica solo alle transazioni che sono riportate nell'ambito del CIS tra appaltatori e subappaltatori registrati. La regola generale del reverse charge si applica anche per le aziende estere, nel momento in cui effettuano operazioni interne al Regno Unito.

Difatti viene applicata solo ai lavori effettuati per conto di altri costruttori, laddove il costruttore venda i lavori in questione nell'ambito di una fornitura successiva.

Non si applica il reverse charge nel momento in cui il costruttore che riceve i servizi conferma di essere un utente finale o un fornitore intermediario – che verrà menzionato più avanti in questa guida.

Le nuove regole non si applicano ad un'impresa di lavoro che fornisce lavoro invece di servizi di costruzione, di solito su base oraria o giornaliera. Sono esclusi i servizi professionali, ad esempio quelli forniti da architetti, geometri, project manager.

Tuttavia, in ambito di fornitura dei servizi di costruzione, l'inversione contabile si applica nel momento in cui tutti i parametri elencati qui di seguito vengono rispettati:

- l'opera in questione è soggetta a VAT al 5% o al 20%;
- il cliente costruttore è registrato sia per la VAT che per il CIS;
- il lavoro rientra nell'ambito del CIS, ad esempio lavori idraulici, muratori, elettrici eseguiti su un edificio ecc.

La fase di transito dei materiali dall'Italia al Regno Unito andrà però articolata in due fasi:

- la fase di importazione della merce dall'UE attraverso la dogana UK: in questo caso è necessaria la registrazione alla VAT e il possesso dell'EORI number. Nel momento del passaggio in dogana, andrà presentata una fattura, un contratto o una proforma indirizzate alla propria partita IVA UK, indicante separatamente il valore della merce e il valore del servizio. In dogana, è poi consigliato optare per il Postponed VAT Accounting, differendo così il pagamento della VAT al momento delle dichiarazioni trimestrali. L'importo VAT sarà applicato solo sul valore della merce, mentre sul servizio non andrà applicata alcuna VAT;

- una volta che i materiali sono presenti sul suolo UK, al compimento dell'installazione della struttura, andrà applicata la VAT al 20% nella fattura di fornitura sia del servizio sia del valore del materiale applicato. Anche nel caso in cui la fattura fosse rivolta ad un cliente finale, andrà applicato lo standard rate del 20%.

Esempio 3: Importazione del materiale da fuori il Regno Unito e applicazione della VAT

A SpA, azienda italiana, è in transito dall'UE verso il Regno Unito con dei materiali con cui installerà pannelli solari nel Regno Unito, una per un'azienda registrata con la VAT, l'altra per un utente finale.

L'azienda ha emesso una fattura da presentare in dogana per £100,000 di materiale e £40,000 per il servizio.

È importante scorporare in fattura il valore del materiale e quello del servizio.

All'arrivo in dogana, per poter far transitare la merce, A SpA mostra la VAT number e l'EORI.

La dogana applica il 20% della VAT sul materiale, quindi £20,000 e X SpA, sceglie di optare per il Postponed VAT Accounting (PVA) in fase di dichiarazione doganale, applicando il pagamento differito della VAT nelle dichiarazioni trimestrali.

Una volta che il materiale si trova in UK, l'azienda installerà i pannelli solari per l'azienda in possesso della VAT.

In questo caso emetterà una fattura di £140,000 più £20,000 di VAT sia per l'azienda registrata con la VAT non applicando difatti il Reverse Charge sui materiali, perché importati da un paese terzo al Regno Unito.

C'è però un ulteriore scenario da prendere in considerazione.

Qualora l'appaltatore (e non la SpA Italiana) decidesse di importare i materiali dall'Italia al Regno Unito, l'azienda in questione verrebbe esonerata dal dover far transitare i materiali in dogana fornendo così solo il servizio di installazione dell'impianto in UK emettendo infine un'unica fattura.

L'appaltatore acquisterebbe la merce dall'azienda italiana direttamente (l'azienda italiana effettuerà soltanto un'esportazione – fattura non imponibile IVA - senza doversi occupare di importare la merce in UK – essa sarà a carico dell'appaltatore), perciò nel momento in cui verrebbe installata la merce, la medesima azienda fatturerebbe solo per il servizio, escluso il costo del materiale.

Non sarebbe in questo caso necessaria la registrazione alla VAT dal momento che non importerebbe direttamente i materiali, pertanto nella fattura del servizio, non dovrebbe applicare la VAT, indipendentemente dal fatto che si tratti di un business registrato con VAT o un cliente finale.

3.2 L'IVA È DICHIARATA DAL CLIENTE IN CASO D'INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)

I costruttori che forniscono servizi di costruzione fatturano ai loro clienti costruttori solo il valore VAT esclusa di manodopera e materiali.

Sarà necessario includere una nota sulle loro fatture in modo da confermare che il servizio di costruzione è soggetto al reverse charge. La frase da inserire sulle fatture di vendita sarà la seguente: "Reverse charge – customer to pay

the VAT to HMRC”.

Ciò significa che, per la regola menzionata in precedenza, chi fornisce servizi di costruzione e installazione a un cliente registrato con VAT non deve più contabilizzare la VAT.

Ai costruttori conviene adattare i propri software di contabilità in modo che le fatture di vendita non addebitino il 5% o il 20% di VAT qualora si applica l'inversione contabile. Le fatture devono inoltre contenere le istruzioni utili affinché il cliente esegua un calcolo dell'inversione contabile sulla relativa dichiarazione VAT.

Perciò, nel caso in cui ad un'azienda extra-UK (i.e. italiana) venga commissionato un lavoro di costruzione/installazione di un materiale ad un appaltatore registrato VAT & CIS, dovrà emettere fattura all'appaltatore senza VAT, ma includendo la dicitura menzionata in precedenza in cui si applica il Reverse Charge.

3.3 FATTURAZIONE NEL CASO DI OPERAZIONI INTERNE AL REGNO UNITO: COME FUNZIONA

Per quanto riguarda gli appaltatori, è necessario escludere la VAT dal pagamento che si effettua al subappaltatore. Invece, l'appaltatore sarà tenuto a pagare la VAT direttamente a HMRC tramite la propria dichiarazione VAT.

Questo può ancora essere recuperato dall'appaltatore nello stesso modo, pertanto l'impatto netto sarà zero.

Qualora i clienti emettano ricevute fiscali autentiche o fatture di auto-fatturazione, HMRC consiglia di aggiungere la seguente dicitura:

- “Reverse charge: we will account for and pay the output tax due to HMRC”;
- “Reverse charge: as the UK customer, we will pay the VAT due to HMRC”.

I subappaltatori invece non devono più includere la VAT nell'importo da pagare sulle fatture di vendita.

Inoltre, i subappaltatori sono ancora tenuti ad applicare l'importo della VAT dovuto, il quale sarà utilizzato in base all'inversione contabile e dunque non ci sarà alcuna aliquota applicabile.

Sono inoltre tenuti ad annotare la fattura per chiarire che si applica l'inversione contabile e che il cliente finale (in questo caso il Contractor/Appaltatore) è tenuto a contabilizzare HMRC.

In questa circostanza HMRC suggerisce una delle seguenti diciture:

- “Reverse charge: VAT Act 1994 Section 55A applies”;
- “Reverse charge: S55 VATA 94 applies”;
- “Reverse charge: customer to pay VAT to HMRC”.

Esempio 4: Fatturazione con reverse charge nel caso A SpA (azienda edile italiana) sia subcontractor.

A SpA sta lavorando per Contractor Ltd che è soggetto alle nuove regole di inversione contabile. Il valore del compimento dell'impianto è di £ 10.000 più VAT 20%.

A SpA fatturerà alla società £ 10.000 senza VAT, ed in caso di partita VAT registrerà la vendita come uscita nella casella


6 della sua prossima dichiarazione VAT.

Se A SpA, non avesse obbligatorietà di registrazione, dovrebbe aggiungere sulla sua fattura italiana la dicitura specificata nel paragrafo precedente.

In sostanza, A SpA avrà bisogno della registrazione CIS ma non di quella VAT per questa operazione.

Tabella 4: VAT e inversione contabile per i servizi di costruzione

Nel diagramma qui di seguito, vengono illustrati i possibili scenari per la valutazione dell'applicazione delle normali regole VAT, nel caso di operazioni interne dunque da UK a UK.



Nota Importante: il manuale non è diretto a fornire una guida completa o un parere fiscale specifico sui cambiamenti in atto post-Brexit. In particolare, specifiche problematiche e tematiche trattate nel manuale potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.






LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](#) 
[@ITALondon_](#) 
[@italondon_](#) 
[Italian Trade Agency](#) 